



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

RIUNIONE DELLA C.A.F. LUNEDI' 7.3.2005 – INIZIO ORE 15,00

1) Reclamo F.C. UNIONE 98

RESPINTO

avverso decisioni merito gara Union 98/Pontedera 1912 del 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005)

2) “

A.S. CASTELNUOVO VAL DI CECINA

RESPINTO

avverso decisioni merito gara Castelnuovo Val di Cecina/Valdicecina del 7.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005)

3) “

POL. SCONTRONE E VILLA

PARZIALMENTE

ACCOLTO,

avverso la squalifica inflitta al calciatore Matta Sandro fino al 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com.Uff. n. 42 del 27.1.2005) riducendosi al 30.6.2007 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Matta Sandro

4) “

sig. ELEUTERIO PIETRO

ORDINANZA di trasmissione degli atti

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 20.1.2005) all'Ufficio Indagini perché venga ricostruita la dinamica dei fatti accaduti e la procedura dell'identificazione del responsabile

- 5) **Reclamo A.S.D. VELLETRI CALCIO A 5** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino a tutto il 30.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 357 dell'11.2.2005)
- 6) “ **A.S. BARI** **ACCOLTO**, ridetermina la sanzione della avverso la sanzione della squalifica per due giornate di gare inflitta al calciatore Dionigi Davide (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com.Uff. 257 del 3.3.2005) residua squalifica per una gara inflitta al calciatore Dionigi Davide in € 5.000,00 di ammenda
- 7) “ **PROCURA FEDERALE** **RESPINTO**
avverso il proscioglimento dei signori TOMBRIZZI Matteo e CANUTO Federico, a seguito di proprio deferimento (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com.Uff. n. 17 del 15.10.2004)
- 8) “ **F.C. VIRTUS TOLLO** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per avverso decisioni merito gara Scafa/Virtus Tollo del 5.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005) difetto di contraddittorio con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato regionale Abruzzo per nuovo esame di merito
- 9) “ **A.S. ALLENIAMO.COM** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Alleniamo.com/Palau del 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Sardegna – Com.Uff. n. 29 del 3.2.2005)
- 10) “ **G.S. PIOPPI** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Pioppi/Vallo Boys dell'11.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Campania – Com.Uff. n. 65 del 4.2.2005)

- 11) “ **COSENZA CALCIO 1914** **RESPINTO**
avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 al
Presidente Sig. Bisceglia Francesco, la
penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del
campionato in corso e l’ammenda di 2.000,00
ad essa reclamante, inflitte a seguito di
deferimento del Procuratore Federale
rispettivamente per violazione degli artt. 27
commi 1 e 2 dello Statuto con riferimento
all’art. 1 comma 1 C.G.S. e 2 comma 4 prima
parte C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Interregionale –
Com. Uff. n. 115 dell’11.2.2005)
- 12) **Reclamo PROCURA ANTIDOPING DEL CONI** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica di mesi
due inflitta al calciatore MOVILLI Tommaso
a seguito di proprio deferimento, per
violazione dell’art. 18.3 del Regolamento
Antidoping (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 200/C del 9.2.2005)
- 13) “ **calc. PERUZZI LORENZO** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per due
giornate di gara, a seguito di deferimento del
Procuratore Federale, per violazione dell’art.
1, comma 1 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Interregionale – Com.Uff. n. 126 del
25.2.2005)
- 14) “ **F.C. SAVOIA 1908** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33
avverso le sanzioni della squalifica del campo
di gioco per n. 2 giornate di gara e
dell’ammenda di € 2.000,00 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Interregionale – Com.Uff. n. 130 del
4.3.2005)